

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2013

dell'8 novembre 2013

## che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920 – 1 980 MHz e 2 110 – 2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 5czh (Decisione 2010/267/UE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czi. **32012 D 0688**: Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa al-

l'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920 - 1 980 MHz e 2 110 - 2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84)».

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2012/688/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9° novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.